

ANTONIO MARZIALE

**I diritti, fonte della percezione sociale
dell'infanzia.
Il minore reo spogliato della privacy e "sfrattato"
dalla fanciullezza**

Gli eventi della storia, il progresso scientifico e tecnologico, la globalizzazione, hanno determinato il cambiamento della società, divenuta troppo pericolosa da essere vissuta dall'infanzia, per via di mode e stili di vita che mettono a repentaglio i diritti, che dovrebbero, invece, tutelare i bambini. Il sopravvento di una visione adultocentrica, tendente a perseguire esclusivamente i propri interessi, ottenebra la percezione sociale dei bambini e degli adolescenti, che protocolli e leggi internazionali riconoscono e sanciscono quali "soggetti di diritto". Niente, più del diritto, può contribuire alla ricostruzione di un tessuto dove i "minori" abbiano davvero cittadinanza. Ma, molto spesso, è proprio sul piano dei diritti che viene meno la considerazione dovuta ai "minori", soprattutto quando essi incorrono in reati, presi d'assalto senza alcun rispetto della privacy, altrimenti e ovunque costantemente rivendicata.

Rights, the source of social perception of childhood. The juvenile offender "evicted" from childhood.

The events of history, scientific and technological progress, globalisation, have determined the change in society, which has become too dangerous to be experienced by children, due to fashions and lifestyles that jeopardise the rights that should, instead, protect children. The prevalence of an adult-centric vision, tending to pursue only one's own interests, obscures the social perception of children and adolescents, whom international protocols and laws recognise and sanction as 'subjects of law'. Nothing, more than law, can contribute to the reconstruction of a fabric where 'minors' truly have citizenship. However, very often, it is precisely on the level of rights that the consideration due to 'minors' is lacking, especially when they incur crimes, assaulted without any respect for privacy, otherwise and everywhere constantly claimed.

SOMMARIO: 1. I diritti, fonte della percezione sociale del fanciullo. - 2. Il minore che commette reati "sfrattato" dalla fanciullezza. - 3. Il diritto alla privacy dei "fanciulli" autori di reato.

1. *I diritti, fonte della percezione sociale del fanciullo.* Storicamente, la percezione dell'infanzia ha attraversato una profonda evoluzione, transitando da una fase di marginalità nel Medioevo a un riconoscimento come stadio fondamentale dello sviluppo umano, in tempi successivi. Nel Medioevo, infatti, il bambino era percepito come un *adulto in miniatura*, privo di una specifica identità legata all'età. Veniva coinvolto a quasi tutte le attività familiari, anche le più faticose, senza una distinzione netta dagli adulti di riferimento. Nel XVII secolo, filosofi come Jean-Jacques Rousseau iniziarono a enfatizzare l'importanza dell'infanzia come fase cruciale per lo sviluppo. Con la Rivoluzione Industriale,

le condizioni dei bambini peggiorarono e molti cominciarono ad essere sfruttati come *forza lavoro*, già in tenerissima età, che oggi definiremmo prescolare. Tuttavia, nel XIX secolo, iniziarono a emergere leggi per proteggerli, influenzate da un crescente dibattito sui loro diritti. Nel Novecento, studiosi come Freud e Montessori, a più riprese, introdussero l'idea che il bambino fosse un individuo con bisogni unici e diritti psicologici. Freud evidenziò l'importanza delle esperienze infantili nella formazione della personalità, mentre Montessori propose metodi educativi fondati sul rispetto e sull'apprendimento attivo. Oggi, i bambini sono riconosciuti come individui con diritti propri.

I diritti del fanciullo sono stati riconosciuti sin dalla prima parte del XX secolo attraverso vari protocolli e documenti giuridici internazionali, quali: la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite del 1924, la seconda Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 1959, le Regole Minime per l'Amministrazione della Giustizia Penale Minorile del 1985 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 1989.

La Convenzione di New York del 1989 costituisce il punto di partenza¹ in quanto rappresenta il più significativo sviluppo della politica, volto a promuovere e tutelare i loro diritti².

La Convenzione sui Diritti del Fanciullo – approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 – attesta esplicitamente che l'*interesse superiore del minore* è il principio ispiratore e strutturante della tutela del fanciullo. L'Art. 3 ha, infatti, statuisce che “*In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*”.

La Convenzione è stata ratificata da 193 Paesi e la Repubblica Italiana ha proceduto alla ratifica con la Legge n.176 del 27 maggio 1991. Tra quanti non hanno ratificato la Convenzione, vi sono gli Stati Uniti d'America, sebbene

¹ ARCHARD, *Children: Rights and childhood*, London, 2004.

² FRANKLIN, *Children's rights: an overview*, in *The Handbook of Children's Rights*, a cura di Franklin, London, 1995.

l'abbiano firmata nel 1995. La mancata ratifica comporta che la Carta non è per loro legalmente vincolante. Le ragioni della scelta statunitense sono da ricercarsi in preoccupazioni politiche e culturali interne, tra cui il timore che la Convenzione possa interferire con la sovranità nazionale e con l'autorità dei genitori sulle decisioni riguardanti l'educazione e la disciplina dei figli. USA a parte, tutti gli altri Paesi membri delle Nazioni Unite hanno ratificato la Convenzione, rendendola uno dei trattati sui diritti umani più diffusi e importanti al mondo.

Nei rapporti con il nostro ordinamento, le norme della Convenzione hanno la forza di abrogare norme previgenti con esse incompatibili e, in quanto norme speciali in materia di tutela dei minori, esse potranno essere abrogate solo da norme successive – anch'esse speciali – inerenti alla stessa materia.

La Convenzione segnò il passaggio dalle dichiarazioni di intenti – che per gli Stati comportano soltanto impegni a carattere etico e politico – ad impegni precisi per gli ordinamenti giuridici e l'azione amministrativa.

Con tale documento transnazionale è stato affermato un complesso di diritti civili, economici, sociali e culturali dei quali i minori hanno diritto di beneficiare ed il numero senza precedenti di Paesi ratificanti ha determinato un conseguente sostanziale incremento della coscienza collettiva sui diritti dei minori³.

L'Art. 1 contempla “fanciullo” “*qualunque essere umano sotto ai diciotto anni, salvo che secondo la legge applicabile al fanciullo la maggiore età non sia raggiunta prima*”. Ne consegue che nel nostro ordinamento la nozione di *fanciullo* corrisponde a quella di “minorenne”.

L'Art. 54 della stessa Convenzione comprende un ampio assortimento di diritti, raggruppati in tre principali categorie: il diritto alla prevenzione, alla protezione ed alla partecipazione.

La Convenzione si fonda sulle “Regole Minime per l'Amministrazione della Giustizia Penale Minorile” – le cosiddette “Regole di Pechino” – adottate dalle Nazioni Unite allo scopo di tutelare specificamente i minori coinvolti in

³ FRANKLIN, *Children's rights and media wrongs*, in *The New Handbook of Children's Rights: Comparative Policy and Practice*, a cura di Franklin, London, 2002.

procedimenti penali, con risoluzione ONU 40/33 del 1985, pongono l'accento sul trattamento specializzato del minore volto al reinserimento sociale nonché al principio individualizzante della risposta penale. Le suddette Regole hanno riconosciuto i bisogni speciali dei fanciulli coinvolti nel sistema della giustizia e l'importanza di trattare in modo flessibile con gli autori di reato⁴, nonché hanno sancito una serie di principi a favore del minore, quali per esempio: il riconoscimento della “tutela del giovane” tra gli obiettivi della giustizia minorile (Art.5); il riconoscimento, *in considerazione delle speciali esigenze del minore* (Art.6) di un potere discrezionale in capo agli organi giudiziari, i quali sono tenuti ad esercitarlo responsabilmente; l'assicurazione di tutte le garanzie procedurali (Art.7); il rispetto dello stato giuridico del minore ed il tentativo di non arrecargli alcun nocumento nel primo contatto con gli organi di amministrazione giudiziaria.

Il legislatore internazionale ha focalizzato la propria attenzione sul minore imputato in un procedimento penale, in ragione delle evidenti esigenze di garanzia e della necessità di risposte educative da parte del sistema⁵.

Il merito delle “Regole di Pechino” è stato considerare la tutela del fanciullo e dei suoi interessi un compito specifico per tutti gli Stati, anche e soprattutto nel momento dell'amministrazione della giustizia. La tutela del *superiore interesse del minore* implica per il giudice la valutazione della sua personalità nell'ottica di non pregiudicare il suo sviluppo psichico né il suo futuro sociale.

Numerosi autori hanno interpretato in differente maniera il contributo innovativo delle Convenzioni internazionali rispetto alla partecipazione sociale del minore. La Convenzione di New York del 1989 è considerata la prima ad averlo riconosciuto come *soggetto di diritti*⁶, piuttosto che come semplice *oggetto passivo* di tutela da parte degli adulti⁷ oppure semplicemente come *oggetto di problemi*⁸. L'affermazione dei diritti dei minori mira, infatti, da un lato a trattare i

⁴ MUNCIE, *Youth & Crime*², London, 2004.

⁵ SCOMPARIN, *Il testimone minorenne nel procedimento penale: l'esigenza di tutela della personalità tra disciplina codicistica ed interventi normativi recenti*, in *Leg. pen.*, 1996.

⁶ ARCHARD, *Children: Rights and childhood*², London, 2004.

⁷ LANSDOWN, *Children's Rights*, in *Children's Childhood*, a cura di Mayall, London, 1994.

⁸ HILL-TISDALL, *Children & Society*, London, 1997.

fanciulli come *persone* piuttosto che come *oggetti* dell'interesse degli adulti, dall'altro a riconoscerli come *soggetti giuridici* al fine di costringere gli adulti a trattarli con il dovuto rispetto⁹.

In generale, diritti e doveri sono strettamente connessi al concetto di *cittadinanza*, la quale può essere considerata come il complesso di diritti e doveri spettanti ai membri di una specifica comunità¹⁰. Partendo da questa premessa appare doveroso chiedersi se risulta plausibile che il titolare di diritti non rispettati, quale è il minore, possa essere considerato propriamente un cittadino. Come giustamente sottolineato da Hill and Tisdall¹¹, “*la cittadinanza non solo definisce l'inclusione, ma anche l'esclusione di particolari gruppi o categorie di individui*”. Secondo Lister¹² i minori non possono essere considerati cittadini a tutti gli effetti, né sotto il profilo politico né sotto quello giuridico, in quanto i diritti sociali della cittadinanza sono loro riconosciuti solo indirettamente attraverso l'intervento degli adulti responsabili della loro tutela. Appare evidente che l'affermazione di una piena cittadinanza a favore dei fanciulli minerebbe l'attuale costruzione sociale del concetto di *infanzia*, la quale è basata per la maggior parte sull'idea della loro dipendenza dagli adulti¹³, i quali sono titolari di una *naturale sovranità*¹⁴.

Attualmente, l'infanzia rappresenta un terreno molto controverso, come dimostrano sia le differenti letture che possono essere date alla Convenzione ONU del 1989, sia le molteplici interpretazioni scientifiche in merito a come l'infanzia possa o debba essere correntemente considerata.

Secondo la visione naturalistica – o pre-sociologica – dell'*infanzia*¹⁵, i fanciulli sono *human becomings*¹⁶, ossia *creature in evoluzione* e quindi non ancora

⁹ KING, *A Better World for Children? Explorations in Morality and Authority*, London, 1997.

¹⁰ REES, *The Promise of Social Citizenship, in Policy and Politics*, 1995.

¹¹ HILL-TISDALL, *Children & Society*, cit.

¹² LISTER, *The Exclusive Society*, London, 1990.

¹³ HILL-TISDALL, *Children & Society*, cit.

¹⁴ QVONTRUP, *Childhood Matters: An Introduction*, in *Childhood Matters*, a cura di Qvontrup-Bardy-Sgritta-Wintersberger, Aldershot, 1994.

¹⁵ JENKS, *Sociological Perspectives and Media Representations of Childhood*, in *Legal Concepts of Childhood*, a cura di Fionda, Oxford, 2001.

¹⁶ QVONTRUP, *Childhood Matters: An Introduction*, cit.

pienamente sviluppate, in altre parole *unfinished human beings*, cioè *esseri umani incompleti*. Questa costruzione risulta strettamente legata alla psicologia dello sviluppo – ed in particolar modo ai lavori di Jean Piaget – nonché alla visione biologica dell'infanzia. Essa rappresenta un processo ed una preparazione ad una completa e consapevole età adulta, e per questo motivo deve essere gestita in una società adulto-centrica attraverso l'imposizione di regole da parte degli adulti¹⁷. La costruzione pre-sociologica ritiene i minori un gruppo sociale inferiore, marginale e subordinato, cioè esseri umani secondari rispetto agli adulti, i quali rappresentano lo standard normativo¹⁸. Da tutto ciò deriva che secondo tale prospettiva i fanciulli sono semplicemente oggetti passivi della tutela degli adulti, proprio in virtù del carattere dipendente e subordinato dell'infanzia¹⁹.

Al contrario, secondo una diversa letteratura, i minori vanno considerati *attori sociali ed esseri umani pienamente formati*²⁰, piuttosto che creature in via di sviluppo. La nuova sociologia dell'infanzia²¹ utilizza un approccio antropologico nei confronti dell'infanzia, ritenendola un costrutto sociale (piuttosto che biologico), che in quanto tale non ha carattere universale, anzi è strettamente connesso alla particolare classe, genere, etnia ed alle altre relazioni culturali²². La sociologia moderna riconosce i fanciulli come *soggetti giuridici attivi* titolari di propri diritti e come membri di un distinto gruppo sociale, che può essere differente da quello degli adulti, ma non necessariamente inferiore²³.

La Convenzione ONU del 1989 riflette indubbiamente la tensione esistente tra la prospettiva pre-sociologica e quella della sociologia moderna, senza fornire

¹⁷ HAYDON-SCRATON, *Condemn a Little More, Understand a Little Less: The Political Context and Rights Implications of the Domestic and European Rulings in Venables-Thompson Case*, in *Journal of Law and Society*, 2000; FIONDA, *Devils and Angels*, Portland, 2005.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ DAVIN, *What is a Child?*, in *Childhood in Question*, a cura di Fletcher-Hussey, Manchester, 1999.

²⁰ HART, *From Property to Person Status: Historical Perspective in Children's Rights*, in *American Psychologist*, 1991; LANSDOWN, *Children's Rights*, in *Children's Childhood*, a cura di Mayall, London, 1994.

²¹ LAVALETTE-CUNNINGHAM, *The Sociology of Childhood*, in *Children, Welfare and the State*, a cura di Goldson-Lavalette-Mckechnie, London, 2002.

²² JAMES-PROUT, *Constructing and Reconstructing Childhood*, London, 1990.

²³ FIONDA, *Devils and Angels*, cit.

una chiara ed univoca visione dei minori come titolari di diritti²⁴.

Da un lato, secondo il cosiddetto *welfare approach*, i minori sono considerati incapaci, dipendenti, vulnerabili ed in quanto tali hanno il diritto di essere tutelati: in base a questa prospettiva spetta alle famiglie – o in loro assenza allo Stato – la responsabilità di fornire diritti affermativi, guida e socializzazione al loro sviluppo²⁵.

Dall'altro lato, secondo il cosiddetto *rights approach*, i minori sono considerati capaci e competenti²⁶, con il conseguente diritto di parola nelle decisioni e nelle azioni che concernono le loro vite ed il rispetto del loro punto di vista nelle decisioni che li riguardano²⁷, proprio perché i minori dovrebbero avere gli stessi diritti di tutte le altre persone ed il loro esercizio deve essere loro permesso.

La tensione tra queste due opposte costruzioni sociali si rende evidente nelle due opposte tipologie di diritti riconosciuti dalla Convenzione di New York, cioè i *participatory rights*, cioè i cd. *diritti partecipativi* o *diritti alla libertà*, ed i *protectionist rights*, ossia i cd. *diritti protezionistici* o *diritti alla tutela*²⁸.

I primi riconoscono i minori come soggetti attivi, capaci di esercitare per sé stessi alcuni poteri fondamentali²⁹, in quanto il fanciullo è percepito come titolare di diritti e quindi come soggetto giuridico i cui interessi e punti di vista devono avere spazio³⁰.

Al contrario, i diritti protezionistici considerano i minori come *oggetti* della tutela da parte degli adulti in virtù della loro vulnerabilità, dipendenza e assenza di difese contro ogni forma di maltrattamento³¹. I fanciulli, infatti, sono percepiti come *bundles of needs*, cioè *una matassa di bisogni*, come recipienti ed oggetto delle responsabilità e dei doveri parentali, motivo per il quale i loro

²⁴ HILL-TISDALL, *Children & Society*, cit.; GRIFFITHS-KANDEL-JAY, *Hearing children in children's hearings*, in *Child and Family Law Quarterly*, 2000; ARCHARD, *Children: Rights and childhood*, cit.; FIONDA, *Devils and Angels*, cit.

²⁵ GRIFFITHS-KANDEL-JAY, *Hearing children in children's hearings*, cit.

²⁶ FIONDA, *Devils and Angels*, cit.

²⁷ GRIFFITHS-KANDEL-JAY, *Hearing children in children's hearings*, cit.

²⁸ ARCHARD, *Children: Rights and childhood*, cit.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ KING-PIPER, *How the Law Thinks about Children*, Aldershot, 1990.

³¹ ARCHARD, *Children: Rights and childhood*, cit.

bisogni vengono individuati dagli adulti ignorando il punto di vista dei minori stessi³². Questa ultima percezione tradisce un atteggiamento paternalistico, che i minori sembrano meritare per molteplici ragioni, quali, ad esempio, l'assenza di una capacità cognitiva pienamente sviluppata (e quindi l'assenza di competenza nel fare delle buone scelte), costanza emotiva³³, saggezza ed esperienza nel prendere decisioni.

La tensione tra due opposte costruzioni sociali dell'infanzia e dei suoi diritti si evince con evidenza dall'analisi sia dell'Articolo 12.1 che dell'Articolo 3.1 della Convenzione di New York. Il primo afferma un diritto 'partecipativo' statuendo il diritto del minore ad esprimere la propria opinione nelle decisioni/azioni che riguardano la sua vita e riconoscendo, quindi, per la prima volta l'importanza del punto di vista del fanciullo per coloro che sono chiamati a prendere una decisione relativa alla sua vita³⁴.

L'Articolo 3.1, invece, concerne la *primaria considerazione del superiore interesse del fanciullo* in tutte le azioni che lo riguardano ed afferma come principio guida della Convenzione la priorità dei bisogni dei minori³⁵. Come risulta agevole comprendere, l'Articolo 3.1 è stato oggetto di critiche in quanto il suo contenuto deve essere identificato nella pratica da coloro cui è affidata la cura dei minori, rivelando in tal guisa il suo carattere protezionistico e paternalistico. Come hanno opportunamente evidenziato Hill e Tisdall³⁶, la Convenzione ONU del 1989 rappresenta "*ciò che gli adulti pensano che i diritti dei minori debbano essere, piuttosto che quello che i minori stessi pensano*". Sembra, quindi, che la Convenzione di New York abbia adottato un approccio adulto-centrico, riconoscendo agli adulti il delicato e fondamentale ruolo di filtro nella pratica affermazione degli interessi e bisogni dei minori. Nondimeno, l'interesse superiore del minore può essere letto come una manifestazione di cura e controllo, di liberazione e prigionia, di libertà e disciplina, sottolineando

³² KING-PIPER, *How the Law Thinks about Children*, cit.

³³ ARCHARD, *Children: Rights and childhood*, cit.

³⁴ FREEMAN, *The Future of Children's Rights*, in *Children and Society*, 2000, 14, 277-293.

³⁵ LAVALETTE, *The New Sociology of Childhood and Child Labour*, in *A Thing of the Past? Child Labour in Britain in the Nineteenth and Twentieth Centuries*, a cura di Lavalette, Liverpool, 1999.

³⁶ HILL-TISDALL, *Children & Society*, cit.

conseguentemente l'affermazione di un processo di dipendenza del minore dall'adulto³⁷.

La vaghezza contenutistica dell'Articolo 3.1 contrasta con il riconoscimento del dovere di tutela e di cura del superiore interesse, se consideriamo che non esistono formule per stabilirlo³⁸. Il rischio che ne deriva è che l'interpretazione arbitraria da parte degli adulti del superiore interesse del fanciullo rappresenti una *questione morale*, strettamente connessa agli ideali fondamentali culturalmente in discussione a causa delle differenti opinioni su ciò che è meglio per il minore³⁹.

In conclusione, nonostante i diritti dei fanciulli siano riconosciuti dalla legislazione internazionale, la concezione dei minori come titolari di diritti, nonché come soggetti giuridici attivi, rimane controversa, implicando l'ampia possibilità di un'arbitraria flessibilità nell'applicazione dei diritti stessi, soprattutto quando trattasi di minorenni autori di reato.

2. Il minore che commette reati "sfrattato" dalla fanciullezza. Come abbiamo anticipato, risulta piuttosto difficile e problematico il rapporto tra la tradizionale costruzione sociale dei *fanciulli* come soggetti vulnerabili, innocenti e dipendenti e l'immagine degli stessi come autori di reati violenti⁴⁰.

In letteratura all'interno della visione pre-sociologica esistono due opposti punti di vista sull'infanzia dai quali conseguono due differenti gestioni dei minori⁴¹.

Da un lato troviamo l'*immagine apollinea* dei fanciulli come originariamente innocenti e bisognosi di protezione – durante il loro processo di sviluppo – dalla malvagità del mondo adulto⁴². Tale costruzione romantica del fanciullo è stata storicamente ispirata da Rousseau, il quale riteneva che i bambini

³⁷ HAYDON-SCRATON, *Condemn a Little More*, cit.

³⁸ SCRATON, *Whose "Childhood"? What "Crisis"?*, in *Childhood in 'Crisis'*, a cura di Scraton, London, 1997.

³⁹ ALSTON, *The Best Interest of the Child*, Oxford, 1994.

⁴⁰ JAMES-JENKS, *Public perceptions of childhood criminality*, in *British Journal of Sociology*, 1996, 47 (2), 211-228.

⁴¹ JENKS, *Sociological Perspectives*, cit.

⁴² JENKS, *Childhood*, London, 1996.

perdessero la loro innocenza originaria durante la crescita ed attraverso l'acquisizione della capacità alla malvagità propria degli adulti⁴³.

Risulta evidente che la visione *apolimnea* mal si coniughi con l'immagine del minore autore di reato, per il quale, infatti, esistono in letteratura due prospettive diametralmente opposte all'innata innocenza.

Il *modello dionisiaco*⁴⁴ percepisce i fanciulli come intrinsecamente peccaminosi e con una propensione naturale alla malvagità, a meno che non vengano propriamente controllati con estremo rigore e severità⁴⁵. Storicamente, l'immagine evangelica del *fanciullo peccatore* ha caratterizzato il XIX secolo ed ha affermato l'innata immoralità e la natura selvaggia dei minori⁴⁶.

Un'altra parte della letteratura ritiene i minori autori di reato *anomali*, in quanto essi avrebbero un diverso stadio di sviluppo intellettuale, morale e sociale rispetto ai minori *normali*⁴⁷. La loro violenza e malvagità va ben lontano dai comportamenti tipicamente infantili e, pertanto, vengono percepiti come *non-bambini*, cioè come simili agli adulti.

Il minore autore di reato viene inteso come capace di sfidare sia l'identità sociale degli adulti che l'ordine sociale da essi stabilito⁴⁸, e pertanto egli necessita, merita e richiede repressione e sorveglianza da parte degli adulti, al contrario della tanto reclamata comprensione⁴⁹.

Ne consegue che i minori autori di reato siano concettualmente "sfrattati" dalla categoria di *fanciulli*⁵⁰ per essere catapultati, invero, nel regno della corrotta età adulta.

Nondimeno, sembra che le costruzioni sociali elaborate dalla letteratura non semplicemente rappresentino i minori autori di reati, ma viepiù contribuiscano a strutturare un determinato atteggiamento nei loro confronti ed a rafforzare i

⁴³ HENDRICK, *Constructions and reconstructions of British childhood: An interpretative survey, 1800 to the present*, in *Constructing and Reconstructing Childhood*, a cura di James-Prout, London, 1990.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ JAMES-JENKS, *Public perceptions of childhood criminality*, cit.

⁴⁶ HENDRICK, *Constructions and reconstructions of British childhood*, cit.

⁴⁷ JAMES-JENKS, *Public perceptions of childhood criminality*, cit.

⁴⁸ FIONDA, *Devils and Angels*, cit.

⁴⁹ JAMES-JENKS, *Public perceptions of childhood criminality*, cit.

⁵⁰ JENKS, *Childhood*, cit.

tradizionali confini concettuali dell'infanzia. Per esempio, come ha evidenziato Fionda⁵¹, la costruzione pre-sociologica dell'infanzia ha rafforzato le aspettative di innocenza e di ingenuità nei confronti dei fanciulli, nonostante esse non siano necessariamente corrispondenti alla realtà. Sembra che soltanto i bambini innocenti e vulnerabili abbiano bisogno di protezione, mentre i minori autori di reato – a causa della loro pericolosità – meritino esclusivamente di essere controllati.

Ecco allora che la nuova costruzione sociologica dell'infanzia ha elaborato un diverso punto di vista, assegnando ai minori una considerazione primaria, valutando cioè il loro comportamento in termini propri del fanciullo. Ne consegue un approccio più tollerante, che utilizza principalmente un atteggiamento di comprensione nei confronti dei minori autori di reati, piuttosto che di condanna pura e semplice delle loro azioni⁵².

Ecco le ragioni per cui i dibattiti sulla concezione di “infanzia” da applicare ai minori autori di reato si riflettono inevitabilmente sul piano giuridico dei loro diritti, determinando equilibri complessi ed allo stesso tempo fragili per quanto riguarda il trattamento della loro *privacy*, soprattutto alla luce delle pressioni e degli interessi dei mezzi di informazione allorquando vi siano fatti di cronaca che li vedano coinvolti. E, di casi, di contravvenzione alle norme vigenti in tema di *privacy*, anche da parte di operatori professionisti dell'informazione, la cronaca abbonda, come due degli innumerevoli casi rilevati dall'Osservatorio sui Diritti dei Minori: “*Prendiamo ad esempio la Carta di Treviso, testo principe della tutela dell'infanzia anche in ambito televisivo, che prevede il rispetto per l'anonimato del minore e - in accordo con l'articolo 13 del Codice di procedura penale minorile - il divieto di pubblicare notizie o immagini che identifichino il minore coinvolto in un reato. Partiamo dall'alto, allora, ossia dallo scontro interpretativo sulla Carta che l'Osservatorio ha avuto con il direttore del Tg5 Enrico Mentana. Erano i tristi tempi in cui Novi Ligure imperava sugli schermi del Paese: dopo il primo impapocchiamento sulla tragica fine di Susy*

⁵¹ FIONDA, *Devils and Angels*, cit.

⁵² *Ibid.*

*Cassini e Gianluca De Nardo per mano di alcuni extracomunitari, emerge la verità di Erika e di Omar. Stavo guardando il telegiornale e ho visto i volti non criptati dei due ragazzi. Per quanto responsabili dell'omicidio, per quanto deprecabili, pur sempre di minori si tratta e c'è quel codice etico a tutelarli. Mi incollo al telefono, chiamo l'Ansa, l'Agi, l'Adnkronos, l'Italpress e dico che Mentana ha trasgredito la deontologia professionale. Il direttore risponde che siamo ai limiti di età, Erika e Omar sono quasi maggiorenni, ma che in qualche modo ha sbagliato e chiede scusa*⁵³.

*“Invece, nonostante la polemica, l'indomani Emilio Fede fa vedere di nuovo, sul Tg4, i volti dei due ragazzi di Novi Ligure come scelta editoriale. Ennesima mia protesta e la risposta di Fede, nel suo tipico stile sornione: “Abbiamo chiesto alla gente in centro a Milano se è giusto mostrare le facce di due assassini (rimarcando bene la parola: assassini) e ci hanno risposto di sì”. Ma questa è una valutazione approssimativa, demandare al pubblico una scelta che spetta al direttore. Fede è un giornalista, non un anarchico, e come tale deve sottostare a quei protocolli d'intesa e ai dettami deontologici di cui l'Italia è piena. Non si tratta qui di capire se, nell'umore generale del Paese, Erika e Omar sono (considerati) colpevoli, ma soltanto di applicare la difesa dei minori come principio. Fede dovrebbe sapere che Erika e Omar tra qualche anno saranno fuori. La gente non dovrebbe conoscere i loro volti, perché proprio da questa tutela parte la loro riconciliazione con il mondo”*⁵⁴.

3. *Il diritto alla privacy dei “fanciulli” autori di reato. Lo status del fanciullo come titolare di diritti e la controversa nozione di questo concetto diventano particolarmente problematici in relazione ai minori che commettono reati, circostanza che risulta particolarmente evidente nel problematico rapporto tra il diritto alla privacy e la libertà di informazione dei mezzi di comunicazione. Questo diritto è stato chiaramente previsto dalla normativa internazionale, la*

⁵³ MARZIALE-POTASSO, *Baby Sitter? Non questa grazie! Viaggio tra i pericoli indotti dal piccolo schermo e suggerimenti per una corretta fruizione*, Milano, 2003.

⁵⁴ *Ibid.*

quale per esempio, con l'articolo 40, 2) vii) della Convenzione di New York ha affermato che: “*Gli Stati parti assicurano che ... ogni fanciullo sospettato o accusato di aver violato la legge abbia almeno le seguenti garanzie: [...] avere la sua vita privata pienamente rispettata in tutte le fasi del procedimento*”.

Inoltre, l'articolo 16 della stessa Convenzione statuisce che: “1) *Nessun fanciullo deve essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy [...] o ad illegali attacchi al suo onore e alla sua reputazione.* 2) *Il fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni*”.

Ne consegue che sia il minore vittima, che il minore autore di reati posseggono il diritto alla *privacy* e gli Stati aderenti alla Convenzione ONU sono chiamati ad emanare ed applicare leggi volte a proteggerli da attacchi alla loro vita privata. Tale impegno risulta sancito dall'Art. 4 della Convenzione di New York, il quale impone agli Stati parti di adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione dei diritti della Convenzione alla massima estensione delle risorse a loro disposizione ed all'interno di un quadro di cooperazione internazionale.

Nondimeno, la Regola 8 di Pechino prevede che: “8.1) *Il diritto alla privacy dei fanciulli deve essere rispettato in tutte le fasi, al fine di evitare un danno causato allo stesso dalla pubblicità indebita o dal processo di etichettatura.* 8.2) *In linea di principio, non deve essere pubblicata nessuna informazione che possa portare alla identificazione di un minore autore di reato*”.

La stessa Regola 8 di Pechino evidenzia la necessità di garantire l'anonimato ai minori in virtù della loro particolare sensibilità ai processi di stigmatizzazione ed etichettatura che conseguono alla loro permanente identificazione come *delinquenti* o *criminali*⁵⁵. La lettera della norma ha evidenziato, infatti, l'importanza di tutelare i minori sospettati o condannati per la commissione di un reato dagli effetti negativi derivanti dalla pubblicazione dei loro nomi o di altri particolari della loro vita privata.

Ai sensi dell'Art. 2 lett. a) della Direttiva dell'Unione Europea sulla Protezione dei Dati 95/46/EC, “*per dati personali si intende qualsiasi informazione*

⁵⁵ GOLDSON, *Wither Diversion? Interventionism and the New Youth Justice*, in *The New Youth Justice*, a cura di Goldson, Lyme Regis, 2000; MUNCIE, *Youth & Crime*², cit.

*concernente una persona fisica identificata o identificabile*⁵⁶. L'articolo in questione ha precisato che “*per persona identificabile si intende chiunque possa essere identificato, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale*”.

In conclusione, pertanto, è possibile constatare l'esistenza di un'ampia protezione sul piano internazionale specificamente dedicata ai minori e volta a tutelarli dal sensazionalismo e dalla indebita pubblicità agita dai mezzi di comunicazione ogni volta che essi siano coinvolti in procedimenti penali. Il benessere psichico dei fanciulli deve prevalere sia sul diritto di cronaca – e sulla tanto invocata libertà di informazione – che sulla curiosità dell'opinione pubblica. Preme sottolineare che la diffusione dei dati personali dei minori non persegue alcuna utilità sociale: la pubblicazione delle loro immagini soddisfa principalmente – se non esclusivamente – la curiosità del pubblico. Ne consegue che i *mass media* siano sempre chiamati a riservare un'attenzione primaria ai fanciulli, piuttosto che alle notizie che li riguardano, proprio in virtù del fatto che la loro dignità, *privacy* e personalità devono necessariamente prevalere sulla sete mediatica di nuovi ed accattivanti *scoop*.

Sfortunatamente, la problematicità del diritto alla *privacy* dei minori – come in realtà per tutti gli altri diritti di cui essi sono titolari – è indissolubilmente legata al ruolo di mediazione svolto dagli adulti nell'assicurare il rispetto e l'applicazione di tale diritto. Come ha sottolineato Liberty⁵⁷, esiste il pericolo che il diritto dei fanciulli in settori come la *privacy* venga violato giustificandosi che sia nel loro *superiore interesse*.

La violazione del loro diritto alla *privacy* è, con tutta evidenza, in contrasto con l'affermazione di una piena cittadinanza dei minori, in quanto, sebbene essi siano formalmente titolari di diritti e quindi teoricamente membri di una

⁵⁶ RAAB, *Perspectives on “personal identity”*, in *BT Technology Journal*, 2005.

⁵⁷ NCCL, *A People Charter: Liberty's Bill of Rights*, London, 1991.

specifica comunità⁵⁸, il rispetto del loro diritto si basa praticamente sul controllo del loro *superiore interesse* da parte degli adulti, che a volte sembra tutto giustificare e permettere.

⁵⁸ REES, *The Promise of Social Citizenship*, in *Policy and Politics*, 1995.